



Comune di Sarule

Provincia di Nuoro

Via Emilio Lussu, 08020 Sarule (NU)

www.comune.sarule.gov.it

[Posta Elettronica Certificata: protocollo.sarule@pec.comunas.it](mailto:protocollo.sarule@pec.comunas.it)

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 17 DEL 27/08/2021

OGGETTO: ORDINANZA DI SEQUESTRO PER FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE) RELATIVO ALL'AZIENDA UBICATA IN LOCALITÀ LASANA AGRO DI SARULE (CODICE AZIENDALE N. IT 077NU057)

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del servizio veterinario dell'azienda ATS SARDEGNA A.S.S.L NUORO in data 26 agosto 2021 acquisita gli atti con prot. n. 4680 del 26/08/2021 con la quale veniva segnalato che nell'allevamento della **SOC. AGRICOLA MAFILPATO SS**, C.F. 01550060915 con sede legale in Via Po n. 4 a Sarule, proprietario dell'allevamento con codice aziendale n. IT077NU057, sito in località **LASANA** a Sarule, è stata formulata una conferma di focolaio di Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue) in capi della specie OVINO.

VISTO il Reg. UE 2016/429 Normativa in materia di sanità animale.

VISTO il Reg. UE 2017/625

RICHIAMATE le seguenti ulteriori disposizioni: Decreto Legislativo 02/02/2021 n. 27; Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265; Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320 del 8.02. 1954; Legge 2 Giugno 1988 n. 218; Regolamento CE n. 1069/2009; D.L.vo 31 Marzo 1998 n. 112; D.L.vo 22 Maggio 1999 n. 196; Regolamento CE n. 999/2001; T.U. enti locali 267/2000; D.L.vo 9 Luglio 2003 n. 225.

RITENUTO NECESSARIO adottare provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia.

ORDINA

Alla **SIG SOC. AGRICOLA MAFILPATO SS**, C.F. 01550060915 con sede legale in Via Po n. 4 a Sarule, proprietaria dell'allevamento sopra identificato, con decorrenza immediata, a partire dalla data di notifica della presente, lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

1. il sequestro dell'allevamento;
2. il censimento ufficiale degli animali, con indicazione per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti, o suscettibili di esserlo;
3. L'obbligo di isolare gli animali infetti o ammalati;

4. il divieto di spostare dall'azienda animali in genere senza specifica autorizzazione del veterinario ufficiale;
5. il divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive salvo specifica autorizzazione del veterinario ufficiale;
6. l'obbligo di tenere chiusi i ricoveri e spargere largamente sulla soglia e per un tratto dell'esterno sostanze disinfestanti;
7. l'obbligo di custodire gli animali all'interno di ricoveri debitamente protetti da zanzariere o altri dispositivi di protezione nei confronti degli insetti vettori;
8. il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;
9. l'abbattimento degli animali che l'ufficiale veterinario ritiene necessario per prevenire il propagarsi dell'epidemia;
10. la distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento in conformità alle disposizioni vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'azienda;
11. l'effettuazione dell'indagine epidemiologica.

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

Le infrazioni alla presente Ordinanza, salvo maggiori pene previste dal Codice Penale per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della Legge 218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a € 2.582,27.

Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.54, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22.

La Polizia Locale, gli Agenti di Forza Pubblica, il Servizio Veterinario ed il Servizio di Igiene Pubblica, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Copia della presente ordinanza è notificata

- **SOC. AGRICOLA MAFILPATO SS**, C.F. 01550060915 con sede legale in Via Po n. 4 a Sarule ed inoltre a:

- Prefettura di NUORO;
- alla Stazione dei Carabinieri di Sarule;
- al Comando Carabinieri NAS CAGLIARI
- alla Guardia Forestale
- ai Sindaci dei comuni confinanti
- al Distretto veterinario di NUORO
- al Servizio Veterinario ATS Sardegna di Nuoro
- al Servizio Veterinario Regionale di CAGLIARI

Sarule, li 27/08/2021

IL SINDACO
Geom. Paolo Ledda